

N. TAR	2019 - 012
N. PROTOCOLLO	17249/RU del 13.2.2019
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale UE serie L n.40 del 12/2/2019 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione dell'11 febbraio 2019, che istituisce, **a decorrere dal 13 febbraio 2019**, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici Taric 1516 20 98 21, 1516 20 98 29, 1516 20 98 30, 1518 00 91 21, 1518 00 91 29, 1518 00 91 30, 1518 00 95 10, 1518 00 99 21, 1518 00 99 29, 1518 00 99 30, 2710 19 43 21, 2710 19 43 29, 2710 19 43 30, 2710 19 46 21, 2710 19 46 29, 2710 19 46 30, 2710 19 47 21, 2710 19 47 29, 2710 19 47 30, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 3824 99 92 10, 3824 99 92 12, 3824 99 92 20, 3826 00 10, 3826 00 90 11, 3826 00 90 19, 3826 00 90 30, originari dell'Argentina.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota del dazio compensativo definitivo, da calcolarsi sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 33,4% (CADD C999), ad eccezione dei prodotti fabbricati da talune società indicate all'art. 1 del regolamento in parola ed identificate con appositi codici addizionali, alle quali il dazio in questione si applica in misura individuale.

Inoltre, conformemente all'art.2 del Reg.to (UE) 2019/244, i prodotti fabbricati, spediti e fatturati da tali società, i cui impegni sul prezzo di vendita all'esportazione verso l'Unione sono stati accettati dalla Commissione con Dec. (UE) 2019/245, pubblicata anch'essa sulla GUUE L 40 del 12/2/2019, sono esentati dal dazio compensativo in questione, subordinatamente alle condizioni previste in detto articolo.

Si richiama quindi l'attenzione sulla documentazione da fornire per l'attribuzione dell'esenzione dal dazio compensativo di cui all'allegato I (fattura di impegno) ed allegato II (certificato di impegno all'esportazione) del Reg.to (UE) 2019/244, nonché su quella da presentare nel caso di fatturazione di merci assoggettate ai dazi compensativi, di cui all'allegato III.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2019/244 e della Decisione (UE) 2019/245, allegati alla presente nota.

Per il dirigente dell'Ufficio ad interim
Il Funzionario Delegato*
Paola Paliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93
*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78
e in virtù dell'atto n.4700/RU del 14.1.2019